

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015.

(GU n.3 del 21-1-2017)

Capo I

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e funzioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 32 della Regione Toscana del 3 agosto 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello Statuto;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale 24/1994, alla legge regionale 65/1997, alla legge regionale 24/2000 ed alla legge regionale 10/2010);

Visto il parere istituzionale favorevole con osservazioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. La Regione, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze e ha disposto, in materia, con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle

province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014);

2. In attuazione del riassetto delle competenze di cui alla legge regionale 22/2015, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2001), la Regione ha inoltre previsto di riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversita', assicurando tuttavia il rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale di settore che prevedono un adeguato livello partecipativo degli enti locali interessati ai procedimenti di istituzione delle singole aree protette, dei siti Natura 2000 e alla gestione degli stessi;

3. La legge regionale 22/2015, come modificata dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Citta' metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011) ha stabilito deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attivita' e rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016 prevedendo che, per quanto attiene alle funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22/2015, la Regione subentri nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati;

4. Si rende pertanto necessario procedere all'adeguamento della legge regionale di settore, prevedendo il nuovo riparto di competenze tra la Regione e il Comune;

5. L'esigenza di razionalizzare l'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale, assicurando l'omogeneita' del servizio a livello regionale e confermando l'importanza di tale attivita';

6. E' opportuno modificare le previsioni di cui all'art. 11-bis, comma 1, lettera d) della legge regionale 22/2015, aggiungendo all'elencazione ivi prevista anche il caso della approvazione del piano di gestione di cui all'art. 77 della legge regionale 30/2015 e quindi estendendo le deroghe al subentro anche a tale fattispecie;

7. E' necessario procedere all'adeguamento della legge regionale 30/2015 alle modifiche normative sopravvenute nella legislazione nazionale e regionale di riferimento, con specifico riguardo alle competenze in materia di valutazione di incidenza;

8. E' necessario garantire l'immediata entrata in vigore della legge, in considerazione della riacquisizione da parte della Regione delle funzioni provinciali, specialmente quelle in materia di aree protette e biodiversita', a partire dal 1° gennaio 2016;

Approva
la presente legge:

Art. 1

Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attivita' e rapporti. Modifiche all'art. 11-bis della legge regionale 22/2015.

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 11-bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e funzioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) dopo le parole: «e atti di assenso comunque denominati» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' nei procedimenti di approvazione del piano di gestione di cui all'art. 77 della legge

regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale 24/1994, alla legge regionale 65/1997, alla legge regionale 24/2000 ed alla legge regionale 10/2010)».

Capo II

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale 24/1994, alla legge regionale 65/1997, alla legge regionale 24/2000 ed alla legge regionale 10/2010).

Art. 2

Modifiche al preambolo della legge regionale 30/2015

1. Al punto 7 del preambolo della legge regionale 30/2015, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:

«d-bis) riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversita', in attuazione del riassetto delle competenze di cui alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014), assicurando tuttavia il rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale di settore che prevedono un adeguato livello partecipativo degli enti locali interessati ai procedimenti di istituzione delle singole aree protette, dei siti Natura 2000 e alla gestione degli stessi; ».

2. Al punto 11 del considerato del preambolo della legge regionale 30/2015 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) disciplinare forme di indirizzo e coordinamento regionale dell'attivita' svolta dalle competenti strutture regionali, dagli enti parco e dagli enti coinvolti nella gestione, anche per favorire la conoscenza e la promozione del sistema regionale delle aree protette e della biodiversita';».

3. La lettera f) del punto 11 del preambolo della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente:

«f) disciplinare il procedimento di approvazione dei regolamenti delle riserve regionali e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, integrando quanto previsto dalla legge regionale 65/2014».

4. Al punto 11 del considerato del preambolo della legge regionale 30/2015, alla lettera h) le parole: «fra gli enti gestori delle aree protette» sono sostituite dalle seguenti: «fra la Regione e gli enti locali che partecipano alla gestione».

Art. 3

Oggetto della legge.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 30/2015

1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 30/2015 e' inserito il seguente:

«4-bis. La gestione dei territori ricompresi nei sistemi di cui al comma 2, nel rispetto delle finalita' di tutela e conservazione naturalistica, e' volta, in particolare, alla promozione delle attivita' produttive eco compatibili, con specifico riferimento al recupero ed alla valorizzazione delle attivita' tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali e sociali, del turismo naturalistico e del tempo libero».

Art. 4

Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversita'.
Modifiche all'art. 9 della legge regionale 30/2015

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente:

«c) contenuti degli strumenti della programmazione regionale in materia di aree protette e di tutela della biodiversita'».

2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente:

«d) contenuti del piano unico integrato per il parco regionale e del regolamento del parco di cui rispettivamente agli articoli 27 e 30, del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all'art. 49 e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 77;».

3. Alla lettera l) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 30/2015 le parole: «di normativa» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa».

4. La lettera a) del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente:

«a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, degli enti gestori delle aree protette nazionali, nonche' degli enti locali che svolgono attivita' di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversita' disciplinate dalla presente legge;».

Art. 5

Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversita'. Modifiche all'art. 10 della legge regionale 30/2015.

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente:

«a) tre membri designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste, individuate per la concertazione di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale 20/2008), tra quelle riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), operanti nel territorio regionale;».

2. La lettera l) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente:

«l) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agricole, forestali e zootecniche individuate per la concertazione di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 1/2015 ed operanti nel territorio regionale;».

3. La lettera m) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente:

«m) un membro designato congiuntamente dalle associazioni venatorie operanti nel territorio regionale, individuato nell'ambito delle discipline di cui alla lettera b), numeri 1), 5) e 6), esperto in gestione ecosostenibile della fauna selvatica.».

4. Il comma 8 dell'art. 10 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«8. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 9, comma 2, lettera i), la consulta e' integrata da due rappresentanti del servizio volontario di vigilanza ambientale, designati dal tavolo di

coordinamento di cui all'art. 102, comma 3, a tale scopo convocato.».

Art. 6

Osservatorio toscano per la biodiversita'.
Modifiche all'art. 11 della legge regionale 30/2015

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 30/2015 le parole: «nel PAER» sono sostituite dalle seguenti: «negli strumenti della programmazione regionale».

2. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, l'osservatorio si avvale delle informazioni e dei dati forniti dagli enti parco, dagli organismi istituiti dalla Giunta regionale o previsti da progetti internazionali, dagli enti locali per quanto di competenza, nonche' dei report annuali sul monitoraggio delle specie, degli spiaggiamenti e degli avvistamenti di mammiferi marini e tartarughe marine predisposti nell'ambito del Santuario Pelagos di cui all'art. 9, comma 3, lettera c), numero 1).».

Art. 7

Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 12 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano).
- 1. Gli strumenti della programmazione regionale determinano le finalita' e gli obiettivi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo ed, in particolare, definiscono:

a) le strategie e finalita' per la gestione del sistema integrato delle aree naturali protette e del sistema regionale della biodiversita', nonche' per il riconoscimento e la valorizzazione della geodiversita', garantendone il coordinamento e l'integrazione;

b) la strategia regionale per la biodiversita', individuando le finalita', gli obiettivi generali e le priorita' delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversita', nonche' le tipologie di azioni e di intervento, necessarie per l'attuazione degli stessi;

c) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie di cui alle lettere a) e b).

2. Ai fini del comma 1, gli strumenti della programmazione regionale individuano in particolare:

a) i criteri per la verifica della coerenza ambientale delle proposte per l'istituzione di nuove aree protette o di modifica dei perimetri di quelle gia' istituite, anche con riferimento alle previsioni degli atti di pianificazione regionali, ed i termini entro i quali devono essere istituite le nuove aree protette proposte;

b) le finalita', gli obiettivi, e gli indirizzi generali per la gestione delle aree protette regionali e dei siti che costituiscono la Rete Natura 2000;

c) gli indirizzi per la realizzazione coordinata di iniziative ed attivita', compatibili con le finalita' istitutive delle aree protette, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettivita' residente nel rispetto delle esigenze di

conservazione del territorio tutelato;

d) i criteri per l'attribuzione dei contributi ordinari di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), assegnati agli enti parco regionali annualmente nell'ambito della legge di bilancio regionale;

e) i criteri e le priorit  generali per la spesa finalizzata alle attivita' di investimento e di manutenzione, e alla prestazione dei servizi offerti nonche', nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio regionale, per l'attribuzione di finanziamenti da destinare, per le medesime finalita', agli enti parco regionali, agli enti gestori di aree naturali protette nazionali ricadenti sul territorio nonche' agli enti locali che svolgono attivita' di gestione nelle aree protette regionali;

f) i criteri e le priorit  generali per l'individuazione di eventuali forme di agevolazione e di sostegno alle iniziative finalizzate alla gestione ed allo sviluppo socio economico ecosostenibile dei territori del patrimonio naturalistico toscano, da erogare a soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;

g) il quadro delle disponibilita' finanziarie derivanti dalle risorse comunitarie, statali e regionali da destinare prioritariamente alla conservazione, gestione, valorizzazione e implementazione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 nonche' i criteri di ripartizione delle relative risorse.

3. La programmazione regionale di cui al comma 1 definisce e aggiorna lo stato e la consistenza del patrimonio naturalistico ambientale regionale, con particolare riferimento alle componenti essenziali dei valori riconosciuti di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

4. La Giunta regionale approva con deliberazione entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, che definisce in particolare:

a) il quadro conoscitivo dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;

b) eventuali direttive per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali e della biodiversita', anche in relazione agli esiti del monitoraggio di cui al comma 5;

c) le priorit  e gli eventuali indirizzi per la programmazione annuale e la realizzazione di interventi, misure ed azioni in conformita' alle previsioni degli atti della pianificazione e della programmazione di cui agli articoli 27, 30, 49, e 77, individuando in particolare:

1) gli interventi di competenza regionale, ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sul le procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

2) gli interventi di competenza degli enti parco o da realizzarsi a cura degli enti che svolgono attivita' gestionali nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000;

3) le iniziative, anche coordinate con quelle dei parchi regionali e degli enti locali interessati, di salvaguardia, e di promozione e di valorizzazione dei territori del patrimonio naturalistico di cui agli articoli 57 e 58;

4) le iniziative e attivita' idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica;

d) le modalita' di assegnazione, nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera c), numeri 2), 3) e 4), di eventuali contributi o

finanziamenti comunitari, statali o regionali tra i possibili beneficiari, tenuto conto dei criteri e delle priorit  di cui al comma 2, lettere e) ed f), ed all'art. 60, comma 2;

e) lo stato delle erogazioni dei finanziamenti attribuiti ai soggetti beneficiari;

f) la verifica di coerenza ambientale delle proposte per l'individuazione dei territori ai fini dell'istituzione di nuove aree protette o di modifica dei perimetri di quelle gi  istituite, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, lettera a), nonch  per la designazione di nuovi siti della Rete Natura 2000 o di modifica dei perimetri dei siti gi  istituiti.

5. Il documento operativo di cui al comma 4 individua altresì le riserve ed i siti della Rete Natura 2000, esterni al territorio di competenza dei parchi regionali, per la gestione dei quali la Regione puo':

a) previa stipula di convenzione, avvalersi degli enti parco regionali, in ragione della peculiarit  dei valori naturalistici presenti in tali aree e siti o della loro connessione ecologica con le aree dei parchi nonch  dell'opportunit  di garantire l'unitariet  di gestione dei territori interessati;

b) previa stipula di convenzione, avvalersi dei comuni, anche associati nelle forme previste dal titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), nel caso in cui le riserve e i siti della rete natura 2000 ricadano interamente nel territorio di competenza;

c) attivare forme di collaborazione con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 349/1986:

1) nei casi e con le modalit  previste dagli articoli 12, comma 4, e 13 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunit : riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»);

2) nei casi e con le modalit  previste dell'art. 10 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).

6. Il documento operativo individua, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la realizzazione di interventi, misure, azioni ed iniziative e per l'erogazione di contributi e finanziamenti di cui rispettivamente al comma 4, lettere d) ed e).

7. Il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano puo' essere approvato per stralci funzionali e puo' essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.

8. Il monitoraggio delle politiche regionali in materia di aree naturali protette e di biodiversit  e' inserito nell'apposita sezione del documento annuale di monitoraggio degli atti di programmazione di riferimento.».

Art. 8

Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano.
Modifiche all'art. 13 della legge regionale 30/2015.

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente:

«f) gli studi effettuati dalla Regione, dagli enti locali e dai soggetti gestori delle aree protette regionali e nazionali e dei siti

della Rete Natura 2000 in materia di aree protette e di biodiversita' terrestre e marina;».

2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 30/2015 le parole: «gli enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000,» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti parco, gli enti gestori di aree protette nazionali e gli enti locali che svolgono attivita' di gestione nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000,».

Art. 9

Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette.
Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 14 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette). - 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui all'art. 12 e individua, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi degli strumenti della programmazione regionale, il complesso delle aree naturali protette regionali assicurandone la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata con le aree protette nazionali e con il sistema della biodiversita'; esercita, altresì, le funzioni per l'attuazione coordinata della presente legge.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la Regione, in particolare:

a) istituisce, con legge regionale, anche su proposta delle province o della citta' metropolitana e dei comuni, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione, previa la verifica di coerenza ambientale di cui all'art. 12, comma 4, lettera f);

b) nomina il presidente, il consiglio direttivo ed il collegio regionale unico dei revisori dei conti dei parchi regionali;

c) approva lo statuto dei parchi regionali;

d) adotta e approva il piano integrato per il parco ed approva il regolamento dei parchi regionali;

e) approva il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio dei parchi regionali;

f) sovrintende e vigila sull'attuazione della presente legge e degli obiettivi della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi previsti negli strumenti di programmazione di cui all'art. 12;

g) esercita attivita' di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull'amministrazione dei parchi regionali;

h) puo' procedere alla nomina di un commissario straordinario ed all'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 44;

i) formula gli indirizzi e le prioritá per la gestione coordinata delle aree naturali protette regionali e del sistema regionale della biodiversita' di cui all'art. 5;

l) istituisce le riserve naturali regionali, anche sulla base dell'individuazione dei territori proposta dalle province o dalla citta' metropolitana previa verifica della coerenza ambientale di cui all'art. 12, comma 4, lettera f), in conformita' con gli indirizzi dettati dagli atti della programmazione regionale e con le previsioni del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all'art. 88 della legge regionale 65/2014;

m) indica le finalita' specifiche, le forme e le modalita' di gestione nonche' le modalita' di finanziamento del sistema delle riserve naturali regionali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;

n) approva il regolamento della riserva;

o) puo' mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro

finalita' istitutive;

p) puo' partecipare ad organismi associativi per lo svolgimento di attivita' funzionali alle attivita' istituzionali in materia di aree protette e di biodiversita', nei limiti delle disponibilita' di bilancio;

q) effettua ogni altra funzione o attivita' ad essa riservata ai sensi della presente legge e della normativa nazionale di riferimento.

3. La Regione esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali, ivi compreso il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, di cui all'art. 52, e realizza gli interventi in conformita' agli atti di programmazione regionale, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 5.

4. La Regione esercita altresì le funzioni ad essa attribuite dall'art. 9, comma 4, dall'art. 11, comma 6, dall'art. 12, commi 3 e 4 della presente legge e dall'art. 14, commi 2 e 5, della legge n. 394/1991, in materia di parchi nazionali.».

Art. 10

Istituzione e funzioni dell'ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all'art. 15 della legge regionale 30/2015.

1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente:

«d) rilascia il nulla osta e le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'art. 31;».

2. La lettera f) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente:

«f) gestisce, previa stipula di una convenzione di avvalimento con la Regione, le riserve naturali regionali ed i siti della Rete Natura 2000, individuati dal documento operativo ai sensi all'art. 12, comma 5;».

3. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 30/2015, dopo la lettera m), e' inserita la seguente:

«m-bis) puo' realizzare, previa stipula della convenzione di avvalimento di cui alla lettera f), gli interventi relativi ai progetti specifici per le riserve regionali e siti della Rete Natura 2000 di cui al comma 2, lettera f), ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, in conformita' agli atti della programmazione regionale di cui all'art. 12 e presenta alla Regione la relazione di cui all'art. 46, comma 4;».

Art. 11

Funzioni delle province e della citta' metropolitana in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 16 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Funzioni delle Province e della citta' metropolitana in materia di aree naturali protette). - 1. Le province e la citta' metropolitana, assicurando il coinvolgimento degli altri enti locali interessati, svolgono funzioni propositive per l'istituzione, la programmazione e la gestione delle riserve naturali e dei parchi regionali sul territorio di competenza e partecipano, nelle forme e nei modi di cui al comma 2, alla gestione delle riserve naturali istituite, in conformita' ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all'art. 12.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, le province e la citta' metropolitana:

a) presentano alla Regione, con cadenza triennale, anche d'intesa

con i comuni territorialmente interessati, le proposte di individuazione dei territori in cui istituire parchi regionali e riserve naturali, ai fini della verifica di coerenza ambientale delle stesse, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f);

b) partecipano, alla definizione del regolamento di cui all'art. 50 delle riserve ricadenti sul proprio territorio, mediante la presentazione di proposte, formulate d'intesa con i comuni territorialmente interessati, nella fase di avvio del procedimento;

c) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalita' istitutive;

d) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione ed all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale, finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'art. 12.».

Art. 12

Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 17 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette). - 1. I comuni, nell'ambito del proprio territorio, possono proporre direttamente alla Regione, oppure d'intesa con la provincia o con la citta' metropolitana, i territori da individuare per l'istituzione di nuove aree naturali protette regionali indicandone le finalita', i principali aspetti di interesse ambientale, le modalita' di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale.

2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni:

a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la provincia o con la citta' metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento di cui all'art. 16, comma 2, lettera b);

b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi degli atti della programmazione regionale finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'art. 12;

c) svolgono attivita' di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;

d) accertano gli illeciti amministrativi di cui all'art. 63;

e) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalita' istitutive.

3. I comuni, singoli o associati, nelle forme previste dal titolo III della legge regionale 68/2011, previa convenzione di avvalimento con la Regione ed in conformita' agli atti di programmazione e di indirizzo regionali:

a) svolgono le attivita' operative connesse alla gestione delle riserve naturali regionali e dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 12, comma 5, in coerenza con gli strumenti della programmazione e agli atti di indirizzo regionale e presentano la relazione di cui all'art. 46 comma 3;

b) realizzano, nell'ambito delle attivita' di cui alla lettera a) gli interventi relativi ai progetti specifici ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, secondo quanto previsto dal

documento operativo di cui all'art. 12.».

Art. 13

Legge istitutiva del parco regionale.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 30/2015

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 30/2015, e' sostituito dal seguente:

«1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali, anche su proposta delle province, della citta' metropolitana o dei comuni.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 30/2015, e' aggiunto il seguente:

«3-bis. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 394/1991.».

Art. 14

Consiglio direttivo.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale 30/2015

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 30/2015 le parole: «tra un elenco di quattro soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «tra i soggetti».

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 30/2015 le parole: «tra un elenco di quattro soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «tra i soggetti».

Art. 15

Comunita' del parco.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 30/2015

1. Al comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 30/2015 dopo le parole: «per il tramite degli enti rappresentati,» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle province e della citta' metropolitana,».

2. Al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 30/2015 le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza».

3. Il comma 6 dell'art. 22 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«6. Nelle forme stabilite dallo statuto dell'ente parco di cui all'art. 26, partecipano alle sedute della comunita' del parco, senza diritto di voto, non piu' di cinque rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio.».

Art. 16

Piano integrato per il parco.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale 30/2015

1. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«3. La sezione di cui al comma 2:

a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;

b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale di cui all'art. 1 e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all'interno del parco;

c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura di cui all'art. 3 della legge n. 394/1991;

d) si conforma alle misure di conservazione dei siti di cui alla lettera a), individuate ai sensi dell'art. 74, comma 2;

e) costituisce piano di gestione dei siti di cui alla lettera a) nei casi di cui all'art. 77, comma 3, lettera a).».

2. Nell'alinea del comma 8 dell'art. 27 della legge regionale 30/2015 le parole: «il PAER» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti della programmazione regionale».

3. Alla lettera c) del comma 8 dell'art. 27 della legge regionale 30/2015, dopo le parole: «delle attività agricole» sono aggiunte le seguenti: «e zootecniche».

Art. 17

Procedimento per l'approvazione del piano integrato per il parco.
Modifiche all'art. 29 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 5 dell'art. 29 della legge regionale 30/2015 le parole: «del PAER» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti della programmazione regionale».

Art. 18

Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali. Modifiche all'art. 31 della legge regionale 30/2015.

1. Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente parco, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo.».

2. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, ovvero entro settantacinque giorni qualora, entro i quaranta giorni dalla richiesta, l'ente parco abbia rinviato i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.».

3. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 30/2015, dopo le parole: «di cui al titolo V» sono aggiunte le seguenti: «, capo I,».

Art. 19

Entrate dell'ente parco.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale 30/2015

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 30/2015 le parole: «del PAER» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti della programmazione regionale».

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 30/2015, è inserita la seguente:

«b-bis) le risorse ordinarie e straordinarie per la gestione delle aree di cui all'art. 15, comma 2, lettera f);».

3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 30/2015 è sostituita dalla seguente:

«c) i contributi ordinari degli enti componenti la comunità del parco, ad eccezione delle province e della città metropolitana;».

4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 30/2015, come sostituita dal presente articolo, è inserita

la seguente:

«c-bis) i contributi straordinari degli enti componenti la comunita' del parco;».

5. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 30/2015 prima delle parole: «enti privati» sono aggiunte le seguenti: «persone fisiche,».

Art. 20

Forme di collaborazione fra enti parco.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale 30/2015

1. Il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualita' organizzativa di cui all'art. 37 ed anche in attuazione degli eventuali indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, gli enti parco regionali attuano forme di collaborazione per l'esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all'attivita' contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, puo' prevedere che le competenti strutture regionali forniscano servizi agli enti parco sulla base di specifiche convenzioni, per il supporto nell'attivita' di pianificazione e progettazione, per la formazione del personale, per l'elaborazione e la gestione del trattamento economico del personale, per l'attivita' di gestione amministrativa e contabile nonche' per gli acquisti da svolgersi in forma centralizzata e per l'acquisizione di beni e servizi.».

Art. 21

Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attivita' degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all'art. 44 della legge regionale 30/2015.

1. Il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il documento di indirizzo annuale con il quale detta direttive, anche comuni, agli enti parco, per il perseguimento di specifici obiettivi di rilievo strategico per le politiche regionali e per lo svolgimento delle relative attivita' in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione dei parchi e con le indicazioni del documento operativo di cui all'art. 12, comma 4. Gli enti parco predispongono il bilancio preventivo economico nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo annuale. La relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio sulla gestione di cui all'art. 35, da' atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti. Gli enti parco si adeguano ai rilievi della Regione.».

Art. 22

Proposte della provincia e della citta' metropolitana per l'individuazione dei territori delle riserve naturali regionali. Modifiche all'art. 45 della legge regionale 30/2015.

1. Il comma 1 dell'art. 45 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«1. In coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, le province e la citta' metropolitana trasmettono alla Giunta regionale le proposte d'individuazione dei territori in cui istituire nuove riserve naturali, formulate d'intesa con gli enti locali territorialmente interessati.».

Art. 23

Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali.
Sostituzione dell'art. 46 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 46 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 46 (Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali). - 1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli strumenti della programmazione regionale per l'istituzione di nuove riserve naturali regionali e sulla base degli esiti della verifica di coerenza ambientale di cui all'art. 12, comma 4, lettera f), il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, con deliberazione provvede a:

a) istituire la riserva, indicando le finalita', le forme, le modalita' di gestione e le modalita' di finanziamento;

b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;

c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti delle riserve regionali.

2. La Giunta regionale assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione della riserva ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 394/1991.

3. Le funzioni relative alla gestione delle riserve regionali sono esercitate dalla Regione per il tramite dei competenti uffici regionali, anche decentrati e, limitatamente alle aree e ai siti di cui all'art. 12, comma 5, avvalendosi, previa stipula di convenzione, degli enti parco e dei comuni, anche in forma associata, nonche' delle associazioni di protezione ambientale qualora siano attivate le forme di collaborazione di cui all'art. 12, comma 5, lettera c).

4. Gli enti ed i soggetti di cui al comma 3, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione, comprensiva dei dati di cui all'art. 62, sulle attivita' svolte.».

Art. 24

Prescrizioni per le riserve naturali regionali.
Modifiche all'art. 48 della legge regionale 30/2015

1. Dopo il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale 30/2015 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all'art. 11, comma 3, della legge n. 394/1991, salvo quanto disciplinato dal regolamento di cui all'art. 49.».

Art. 25

Regolamento della riserva naturale regionale.
Modifiche all'art. 49 della legge regionale 30/2015

1. Al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale 30/2015 le parole: «dal PAER di cui all'art. 12» sono sostituite dalle seguenti: «dagli strumenti della programmazione regionale».

2. Il comma 3 dell'art. 49 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«3. Il regolamento altresì':

a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;

b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale ed i valori riconosciuti di cui all'art. 1, commi 2 e 3;

c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura;

d) declina, ai fini della loro attuazione, le specifiche misure di conservazione, come definite dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 74, dei siti di cui alla lettera a), e ne puo' costituire piano di gestione.

3. Il comma 7 dell'art. 49 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«7. Il regolamento si conforma per quanto attiene alla tutela del paesaggio, al piano paesaggistico contenuto nel PIT di cui all'art. 88 della legge regionale 65/2014.».

4. Il comma 8 dell'art. 49 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«8. Il regolamento detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della citta' metropolitana e dei comuni.».

Art. 26

Procedimento per l'approvazione del regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all'art. 50 della legge regionale 30/2015.

1. Il comma 1 dell'art. 50 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«1. Il regolamento della riserva naturale regionale e' adottato e approvato dal Consiglio regionale secondo il procedimento di cui al titolo II, capo I, della legge regionale 65/2014, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all'art. 9.».

Art. 27

Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali. Sostituzione dell'art. 52 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 52 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 52 (Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali).
- 1. Nelle aree della riserva naturale regionale il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, e' subordinata al preventivo nulla osta della struttura regionale competente, che ne verifica la conformita' agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza oppure entro settantacinque giorni qualora la struttura regionale competente, abbia rinviato, non oltre quaranta giorni dalla richiesta, i termini di espressione del nulla osta. Tale facolta' puo' essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.

3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della legge regionale 39/2000 sono rilasciate dalle strutture regionali competenti nel rispetto della disciplina ivi prevista, contestualmente al nulla osta di cui al comma 1.

4. In caso di interventi, impianti ed opere soggette a valutazione d'incidenza, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, da' atto degli esiti di tale procedura effettuata dalla Regione ed e' rilasciato entro il termine previsto all'art. 88, comma 3, o, nel caso di proroga del termine di cui al comma 2, entro il termine di settantacinque giorni decorrenti dalla richiesta.».

Art. 28

Patrimonio delle riserve naturali regionali.

Sostituzione dell'art. 53 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 53 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 53 (Patrimonio delle riserve naturali regionali). - 1. La Regione e gli enti locali compresi nell'area delle riserve naturali regionali possono mettere a disposizione di esse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalita' istitutive.».

Art. 29

Aree contigue.

Modifiche all'art. 55 della legge regionale 30/2015

1. Al comma 3 dell'art. 55 della legge regionale 30/2015 le parole: «dalla provincia o dalla citta' metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

Art. 30

Sorveglianza sulle aree naturali protette.

Sostituzione dell'art. 56 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 56 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 56 (Sorveglianza sulle aree naturali protette). - 1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative):

a) l'ente parco esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano, dal regolamento del parco e dal piano di gestione, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, mediante proprio personale di sorveglianza, definito «guardiaparco», appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale;

b) la Regione e gli enti parco ed i comuni, anche in forma associata, possono abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento delle riserve naturali regionali e all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi.

2. Le funzioni di sorveglianza e di accertamento degli illeciti possono altresì essere esercitate per specifiche materie, da personale individuato dagli enti di cui al comma 1 al quale e' attribuita la funzione di guardia giurata a norma dell'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico leggi delle leggi di pubblica sicurezza).

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, sono muniti di apposito documento di riconoscimento, che attesta l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti. La Giunta regionale approva con deliberazione uno schema tipo di tale documento.

4. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attivita' di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.».

Art. 31

Principi per lo svolgimento delle attivita' di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali.
Sostituzione dell'art. 57 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 57 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 57 (Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali). - 1. La Regione e gli enti parco, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza operano per una gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49.

2. Ai fini di cui al comma 1, il documento operativo annuale di cui all'art. 12 prevede, tra l'altro, iniziative ed interventi per lo sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;

b) realizzazione di segnaletica informativa;

c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica e conformi alle indicazioni previste per la rete escursionistica toscana, di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;

e) acquisizione di certificazioni ambientali;

f) inserimento in percorsi partecipati dedicati;

g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;

h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale.

3. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al comma 2, anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.».

Art. 32

Sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili.
Modifiche all'art. 58 della legge regionale 30/2015.

1. Il comma 1 dell'art. 58 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione e gli enti parco sostengono e valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico, svolte nel parco regionale e nella riserva in coerenza con le finalità dell'area naturale protetta e secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49.».

2. Al comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 30/2015 le parole: «gli enti di cui al comma 1 definiscono» sono sostituite dalle seguenti: «la Giunta regionale e gli enti parco, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel documento operativo annuale, individuano».

3. Il comma 3 dell'art. 58 della legge regionale 30/2015 la parola: «conformità» è sostituita dalle seguenti: «in conformità».

4. Al comma 4 dell'art. 58 della legge regionale 30/2015 le parole: «Gli enti gestori di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, tramite la Giunta regionale, gli enti parco nonché gli enti locali che svolgono attività gestionali ai sensi dell'art. 17,

comma 3,».

Art. 33

Albo degli amici del parco regionale e della riserva naturale regionale. Modifiche all'art. 59 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 59 della legge regionale 30/2015 le parole: «L'ente parco e l'ente gestore della riserva puo' costituire» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale e gli enti parco possono costituire, per quanto di competenza,».

2. Al comma 2 dell'art. 59 della legge regionale 30/2015 le parole: «Gli enti di cui al comma 1, redigono annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «Le strutture regionali competenti e gli enti parco redigono, di norma annualmente,».

Art. 34

Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali. Sostituzione dell'art. 60 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 60 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 60 (Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali). - 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 42, la Giunta regionale definisce modalita' organizzative per l'esercizio coordinato delle funzioni svolte dalle strutture regionali e dagli enti parco, finalizzate alla razionalizzazione dei costi delle attivita' gestionali.

2. La Giunta regionale e gli enti parco possono altresì attivare forme di collaborazione con gli enti gestori delle aree protette nazionali presenti nel territorio, per l'esercizio coordinato di attivita' di comune interesse volte alla valorizzazione e allo sviluppo dei territori di competenza ed alla destagionalizzazione delle presenze turistiche. A tal fine, individuano progetti coordinati ed integrati, con carattere innovativo e di riproducibilita', che coinvolgono piu' aree protette aggregate per tipologia progettuale o per sottosistemi ambientali e che hanno prioritata' nell'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'art. 12, comma 4, lettera d).».

Art. 35

Uso del nome e dell'emblema dell'area protetta.
Modifiche all'art. 61 della legge regionale 30/2015

1. Il comma 1 dell'art. 61 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«1. Per il perseguimento delle finalita' delle aree protette e previa stipula di convenzione, la Giunta regionale e gli enti parco possono concedere, anche a titolo oneroso, l'uso del nome o dell'emblema dell'area a produttori di servizi, prodotti e materiali locali, che presentano caratteristiche di qualita', di sostenibilita' ambientale e di tipicita' territoriale predeterminate con regolamento degli stessi enti, in coerenza con le finalita' istitutive dell'area naturale protetta.».

Art. 36

Attivita' di coordinamento regionale per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree naturali protette. Modifiche all'art. 62 della legge regionale 30/2015.

1. Alla fine della rubrica dell'art. 62 della legge regionale 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole: «- Atlante dei servizi».

2. Al comma 1 dell'art. 62 della legge regionale 30/2015 le parole: «La Regione effettua la ricognizione dei servizi e delle strutture presenti nelle aree protette di cui all'art. 2, e predispone» sono sostituite dalle seguenti: «Le strutture regionali competenti effettuano la ricognizione dei servizi e delle strutture presenti nelle aree protette di cui all'art. 2, e predispongono».

3. Al comma 2 dell'art. 62 della legge regionale 30/2015 le parole: «gli enti gestori» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture regionali competenti e gli enti parco».

4. Il comma 3 dell'art. 62 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente: «Le strutture regionali competenti monitorano e aggiornano l'Atlante dei servizi, mediante le informazioni ed i dati in loro possesso o trasmessi dagli enti parco ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera h).».

Art. 37

Sanzioni amministrative.

Modifiche all'art. 63 della legge regionale 30/2015

1. Al comma 1 dell'art. 63 della legge regionale 30/2015, dopo le parole: «norme contenute» sono aggiunte le seguenti: «nella presente legge,».

2. Alla lettera a) del comma 5 dell'art. 63 della legge regionale 30/2015 le parole: «i parchi,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti parco».

3. La lettera b) del comma 5 dell'art. 63 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente:

«b) la Regione per le violazioni nelle riserve naturali regionali e nelle aree contigue.»

4. Al comma 6 dell'art. 63 della legge regionale 30/2015 la parola: «coerenti» e' sostituita dalla seguente: «inerenti».

Art. 38

Sospensione e riduzione in pristino.

Modifiche all'art. 64 della legge regionale 30/2015

1. Al comma 2 dell'art. 64 della legge regionale 30/2015 dopo le parole: «L'ente di gestione dell'area protetta puo' intervenire» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi».

Art. 39

Funzioni della Regione in materia di biodiversita' e geodiversita'.

Modifiche all'art. 67 della legge regionale 30/2015.

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 67 della legge regionale 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole: «, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;».

2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 67 della legge regionale 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole: «, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;».

3. Al comma 1 dell'art. 67 della legge regionale 30/2015, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:

«c-bis) esercita, tramite le strutture regionali competenti, le funzioni amministrative relative alla gestione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, non attribuite alla competenza degli enti parco regionali e degli enti gestori di aree protette statali ai sensi dell'art. 69, commi 1 e 4, ed in particolare:

1) attua le misure di tutela e conservazione e provvede al monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000 di competenza, nonche'

al monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie presenti sui medesimi siti;

2) procede alla redazione e all'approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 per i siti di competenza;».

4. Al comma 1 dell'art. 67 della legge regionale 30/2015 dopo la lettera c-bis), e' inserita la seguente:

«c-ter) effettua gli studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura ed all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;».

5. Alla lettera d) del comma 1 della legge regionale 30/2015 dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:

«3-bis) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997;».

6. L'alea della lettera f) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversita' di cui all'art. 5, ed emana direttive ed indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento:».

Art. 40

Funzioni della provincia e della citta' metropolitana in materia di biodiversita' e geodiversita'. Sostituzione dell'art. 68 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 68 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 68 (Funzioni della provincia e della citta' metropolitana in materia di biodiversita' e geodiversita'). - 1. La provincia o la citta' metropolitana concorre alla conservazione e valorizzazione della biodiversita' ed alla costituzione della Rete Natura 2000 attraverso:

a) la cura e l'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;

b) l'individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini del riconoscimento di siti della Rete Natura 2000.

2. La provincia e la citta' metropolitana, nello svolgimento delle funzioni di competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversita' e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.

3. La provincia e la citta' metropolitana concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione della geodiversita' formulando le proposte per l'inserimento dei geositi nell'elenco di cui all'art. 95, comma 2.».

Art. 41

Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali. Modifiche all'art. 69 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 69 della legge regionale 30/2015 le parole: «Le funzioni attribuite alla provincia e alla citta' metropolitana ai sensi dell'art. 68, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g),» sono sostituite dalle seguenti: «Le funzioni esercitate dalla Regione ai

sensi dell'art. 67, comma 1, lettere c-bis) e c-ter) e quelle attribuite alla provincia e alla citta' metropolitana ai sensi dell'art. 68, comma 1, lettera b),».

2. Il comma 2 dell'art. 69 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«2. Gli enti parco regionali concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione dei siti gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera f), mediante l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 67, comma 1, lettere c-bis), numero 1), e c-ter), e all'art. 68, comma 1, lettera b), in conformita' agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, gli enti parco presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta.».

3. Al comma 4 dell'art. 69 della legge regionale 30/2015 le parole: «Le funzioni attribuite alla provincia e alla citta' metropolitana ai sensi dell'art. 68, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), e comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «In conformita' a quanto previsto dalla normativa nazionale le funzioni di cui all'art. 67, comma 1, lettere c-bis) numeri 1) e 2) e c-ter),».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 69 della legge regionale 30/2015 e' inserito il seguente:

«4-bis. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della Rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti ed interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi. Gli enti gestori di cui al comma 4 rendono disponibili i dati di cui al presente comma, anche mediante le forme di coordinamento di cui all'art. 71, comma 1-bis.».

5. Al comma 5 dell'art. 69 della legge regionale 30/2015, le parole: «alla provincia o alla citta' metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

Art. 42

Funzioni dei comuni in materia di biodiversita' e geodiversita'.

Sostituzione dell'art. 70 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 70 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 70 (Funzioni dei comuni in materia di biodiversita' e geodiversita'). - 1. I comuni concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000 gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'art. 17, comma 3, mediante l'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni di cui all'art. 67, comma 1, lettere c-bis), numero 1) e c-ter) e all'art. 68, comma 1, lettera b), in conformita' agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta.».

2. I comuni e le unioni di comuni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversita' e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.

3. I comuni possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della geodiversita' mediante la segnalazione alla provincia o alla

citta' metropolitana dei geositi ricadenti nel territorio di competenza, ai fini della formulazione delle proposte per l'inserimento nell'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'art. 95, comma 2.

4. Oltre alle funzioni di cui ai commi precedenti, i comuni:

a) svolgono attivita' di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente titolo e dai piani di gestione di cui all'art. 77;

b) accertano gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 93 e 94.».

Art. 43

Coordinamento del sistema regionale della biodiversita'.

Modifiche all'art. 71 della legge regionale 30/2015

1. La rubrica dell'art. 71 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «Coordinamento del sistema regionale della biodiversita'».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 71 della legge regionale 30/2015 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Per garantire l'uniforme attuazione delle misure e degli indirizzi di cui all'art. 67, comma 1, lettere d), e) ed f), la Giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione periodica di un tavolo di coordinamento a cui partecipano le strutture regionali competenti, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali.».

Art. 44

Poteri sostitutivi.

Sostituzione dell'art. 72 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 72 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 72 (Poteri sostitutivi). - 1. La Regione esercita i poteri sostitutivi nelle forme e con le modalita' previste dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 88/1998 qualora:

a) gli enti parco regionali non adempiano le funzioni ad essi attribuite dal presente titolo;

b) la citta' metropolitana, le province, i comuni, le unioni di comuni, non assicurino l'applicazione delle misure di conservazione e delle forme di tutela di cui agli articoli 68, comma 2 e 70, comma 2, o dei piani di gestione di cui all' art. 77.

2. In caso di inadempienze degli enti parco regionali, dei comuni e delle unioni di comuni, nello svolgimento delle attivita' ad essi affidate in regime di avvalimento ai sensi degli articoli 69, comma 2, e 70, comma 1, la Regione interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte di tali enti con le modalita' e con i poteri stabiliti dalla convenzione.».

Art. 45

Individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e proposte di aggiornamento dei relativi elenchi. Modifiche all'art. 73 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 73 della legge regionale 30/2015, dopo le parole: «tenuto conto» e' inserita la seguente: «anche».

Art. 46

Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000. Modifiche all'art. 74 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 2 dell'art. 74 della legge regionale 30/2015 le parole:

«sentite le province, la città metropolitana e gli enti parco,» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti gli enti locali gestori».

Art. 47

Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale. Modifiche all'art. 75 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 3 dell'art. 75 della legge regionale 30/2015 la parola: «provinciali» è soppressa.

2. Al comma 4 dell'art. 75 della legge regionale 30/2015 le parole: «del PAER» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti della programmazione regionale».

Art. 48

Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.
Sostituzione dell'art. 77 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 77 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 77 (Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000). -

1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'art. 74, comma 2, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti:

a) sono approvati, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, ove contengano disposizioni meramente regolatorie ed organizzative;

b) sono adottati ed approvati dal Consiglio regionale con le procedure di cui al titolo II della legge regionale 65/2014, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio;

c) sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ove contengano previsioni di carattere programmatico ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 1/2015.

2. Per i siti della Rete Natura 2000 ed i p(SIC) ricadenti nelle riserve naturali:

a) i piani di gestione di cui al comma 1, lettere a) e c), integrano e si coordinano con la disciplina di tali siti contenuta nel regolamento della riserva di cui all'art. 49 e negli atti di programmazione della riserva;

b) gli atti di approvazione dei piani di gestione di cui al comma 1, lettera b), costituiscono variante del regolamento della riserva di cui all'art. 49.

3. I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricompresi in tutto o in parte nel territorio dei parchi regionali e delle relative aree contigue sono approvati:

a) con le procedure di cui all'art. 29, commi 1 e 2, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio oppure con le procedure di cui all'art. 29, commi 5 e 6, ove contengano previsioni a carattere programmatico, ai sensi della legge regionale 1/2015;

b) con delibera del Consiglio direttivo dell'ente parco, previo parere della Giunta regionale ed in coerenza con gli atti della programmazione regionale e con le misure di conservazione di cui all'art. 74, ove contengano disposizioni meramente regolatorie od organizzative.

4. Gli enti gestori delle aree protette nazionali approvano i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle

disposizioni ed alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge.».

Art. 49

Forme di tutela della fauna.

Modifiche all'art. 79 della legge regionale 30/2015

1. Al comma 1 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 le parole: «negli allegati B e» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato».

2. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 la parola: «Per» e' sostituita dalle seguenti: «Fatte salve le deroghe di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, per».

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015, dopo le parole: «l'uccisione» sono aggiunte le seguenti: «nell'ambiente naturale».

4. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015, dopo le parole: «esemplari» sono aggiunte le seguenti: «prelevati dall'ambiente naturale».

5. All'alinea del comma 3 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015, dopo la parola: «le specie» sono aggiunte le seguenti: «comprese nell'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e nell'allegato III della Convenzione di Berna nonche' quelle».

6. Nell'alinea del comma 4 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015, le parole: «puo' richiedere:» sono sostituite dalla seguenti: «puo' richiedere, tra l'altro:».

7. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 sono aggiunte le parole: «fermi restando, per le specie animali comprese nell'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, i divieti e le relative deroghe previste rispettivamente, agli articoli 10, comma 3, e 11, del medesimo decreto;».

8. All'inizio del comma 5 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 le parole: «Le specie» sono sostituite dalle seguenti: «I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e alle aree di distribuzione naturale delle specie».

9. Il comma 6 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l'elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.».

10. Al comma 8 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 le parole: «provincia o alla citta' metropolitana competente per territorio.» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente.».

Art. 50

Forme di tutela della flora.

Modifiche all'art. 80 della legge regionale 30/2015

1. Al comma 1 dell'art. 80 della legge regionale 30/2015 le parole: «negli allegati B e» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato».

2. All'inizio del comma 2 dell'art. 80 della legge regionale 30/2015 la parola: «Per» e' sostituita dalle seguenti: «Fatte salve le deroghe di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, per».

3. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 80 della legge regionale 30/2015 le parole: «le specie,» sono sostituite dalle seguenti: «le

specie ricomprese nell'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 nonche' quelle».

4. Nell'alinea del comma 4 dell'art. 80 dopo le parole: «puo' richiedere» sono aggiunte le seguenti: «, tra l'altro».

5. All'inizio del comma 5 la parola: «Le» e' sostituita dalle seguenti: «I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e all'area di distribuzione naturale delle».

6. Il comma 6 dell'art. 80 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l'elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.».

Art. 51

Disciplina degli habitat di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997. Modifiche all'art. 81 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 81 della legge regionale 30/2015 la parola: «rigorosamente» e' eliminata.

2. All'inizio del comma 2 dell'art. 81 della legge regionale 30/2015 la parola: «Gli» e' sostituita dalle seguenti: «I dati e le informazioni disponibili relativi agli».

Art. 52

Disciplina degli habitat non ricompresi nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997. Modifiche all'art. 82 della legge regionale 30/2015.

1. All'inizio del comma 3 dell'art. 82 della legge regionale 30/2015 la parola: «Gli» e' sostituita dalle seguenti: «I dati e le informazioni disponibili relativi agli».

Art. 53

Elenchi delle specie animali e vegetali e degli habitat protetti. Individuazione delle aree e delle misure di conservazione. Modifiche all'art. 83 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 3 dell'art. 83 della legge regionale 30/2015 le parole: «68, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «67, comma 1, lettera d), numero 3-bis,».

Art. 54

Ulteriori misure di conservazione.
Modifiche all'art. 84 della legge regionale 30/2015

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 84 della legge regionale 30/2015 le parole: «del PAER, adotta specifiche misure volte a garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilita' delle specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80, e degli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82, e in particolare, promuove:» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti della programmazione regionale, adotta specifiche misure volte a garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilita' delle specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80, e degli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82, e in particolare, attua e promuove:».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 84 della legge regionale 30/2015 e'

inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con deliberazione, nelle more della definizione delle misure di conservazione di cui all'art. 74 e degli eventuali piani di gestione di cui all'art. 77, individua ed adotta misure di salvaguardia specifiche per aree puntuali della Rete Natura 2000 interessate da situazioni di emergenza, tali da poter determinare la compromissione dello stato di conservazione dei valori tutelati.».

Art. 55

Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio. Modifiche all'art. 86 della legge regionale 30/2015.

1. Nell'alea del comma 1 dell'art. 86 della legge regionale 30/2015 le parole: «in attuazione del PAER» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'art. 12».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 86 della legge regionale 30/2015 le parole: «, delle riserve naturali regionali» sono soppresse.

Art. 56

Valutazione di incidenza di piani e programmi.
Modifiche all'art. 87 della legge regionale 30/2015

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 87 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente:

«b) sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi regionali e nazionali.».

2. Al comma 4 dell'art. 87 della legge regionale 30/2015 dopo le parole: «medesimo comma, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «ricadenti nelle riserve statali».

3. Al comma 6 dell'art. 87 della legge regionale 30/2015 dopo le parole: «art. 69» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1 e 4. ».

4. Al comma 9 dell'art. 87 della legge regionale 30/2015 le parole: «In tali casi» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di cui al comma 6».

Art. 57

Valutazione di incidenza di interventi e progetti.
Sostituzione dell'art. 88 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 88 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 88 (Valutazione di incidenza di interventi e progetti). -
1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di

conservazione del medesimo.

2. L'ente competente all'approvazione di progetti o interventi, ubicati all'esterno di pSIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.

3. La valutazione d'incidenza e' effettuata entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso. In tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

4. Nel caso di interventi e progetti di cui al comma 1, non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza:

a) la Regione:

1) per gli interventi e progetti di competenza regionale;

2) per gli interventi e progetti, diversi da quelli di cui al numero 1, che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In caso di siti ricadenti nelle riserve naturali regionali, la Regione esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'art. 52, comma 4;

b) l'ente parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in pSIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente parco esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'art. 31, comma 4, in applicazione dei principi di semplificazione;

c) l'ente gestore dell'area protetta nazionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in pSIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, come individuate dall'art. 69, comma 4, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente gestore esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394/1991;

d) i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nei casi di cui all'art. 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

5. Per gli interventi e progetti che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di enti gestori diversi, la valutazione di incidenza e' effettuata dalla Regione, sentiti gli enti gestori interessati.

6. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, e' ricompresa nell'ambito di detta procedura, ed e' effettuata, ai sensi dell'art.

73-quater della legge regionale 10/2010, entro i termini stabiliti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA, come individuate dalla stessa legge regionale 10/2010. In tal caso i progetti presentati sono corredati da apposito studio di incidenza e le relative pronunce contengono, ove necessario, specifiche prescrizioni a cui il proponente deve attenersi al fine di migliorare l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo i possibili impatti del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

7. Con riferimento agli interventi e ai progetti che interessano i pSIC o i siti della Rete Natura 2000 disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997. La comunicazione di cui all'art. 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, è trasmessa anche alla Giunta regionale nei casi in cui la valutazione di incidenza non è di competenza regionale.

8. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

9. Per i progetti e gli interventi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.».

Art. 58

Forme semplificate e casi di esclusione.

Modifiche all'art. 90 della legge regionale 30/2015

1. Al comma 1 dell'art. 90 della legge regionale 30/2015 le parole: «gli enti gestori e le province di riferimento o la città metropolitana,» sono sostituite dalle seguenti: «con la Regione e gli enti gestori competenti».

2. Nell'alinnea del comma 2 dell'art. 90 della legge regionale 30/2015 le parole: «I soggetti gestori dei pSIC e dei siti della Rete Natura 2000, e» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione e i soggetti gestori competenti,».

Art. 59

Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo.

Sostituzione dell'art. 92 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 92 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 92 (Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo). -

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 81/2000, la Regione, l'ente parco regionale ed i comuni, per quanto di competenza, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 56.

2. Gli enti di cui al comma 1 per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono altresì avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.».

Art. 60

Sanzioni in materia di violazioni del capo IV.

Modifiche all'art. 93 della legge regionale 30/2015

1. Al comma 1 dell'art. 93 della legge regionale 30/2015 le parole: «comma 1,» sono soppresse.

Art. 61

Sanzioni amministrative.

Modifiche all'art. 94 della legge regionale 30/2015

1. Il comma 7 dell'art. 94 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«7. Chiunque violi i divieti di cui all'art. 80, comma 2, nonche' i limiti posti ai sensi dello stesso art. 80, comma 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10,00 euro a 60,00 euro per ogni esemplare raccolto eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di 210,00 euro.».

2. Il comma 8 dell'art. 94 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«8. Chiunque violi i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all'art. 74, comma 2, lettera a), ed all'art. 83, comma 2, nonche' dalle misure e prescrizioni di cui all'art. 84 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.».

3. Il comma 11 dell'art. 94 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«11. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione o l'ente parco nel cui territorio sia stata accertata la violazione, fatte salve le violazioni di cui al comma 10 che sono applicate dagli enti competenti all'effettuazione della valutazione di incidenza come individuati ai sensi dell'art. 88.».

Art. 62

Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale.

Modifiche all'art. 95 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 6 dell'art. 95 della legge regionale 30/2015 le parole: «dal PAER» sono sostituite dalle seguenti: «dagli strumenti della programmazione regionale.».

Art. 63

Servizio volontario di vigilanza ambientale.

Sostituzione dell'art. 101 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 101 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 101 (Servizio volontario di vigilanza ambientale). - 1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale toscano favorendone l'integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale.

2. Ai fini del comma 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale gia' disciplinato con legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) abrogata dalla presente legge, e' svolto mediante atto di nomina della Regione e previo conseguimento della qualifica di guardia ambientale volontaria, di seguito denominata «GAV», tramite:

a) cittadini singoli;

b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui all'art. 4 della legge regionale 28/1993, nonche' alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986;

c) guardie venatorie volontarie, istituite ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 3/1994.».

Art. 64

Funzioni della Regione.

Sostituzione dell'art. 102 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 102 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 102 (Funzioni della Regione). - 1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle GAV:

a) organizza corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle GAV nonche' corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;

b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneita' alla qualifica di GAV, nominando la relativa commissione d'esame, su richiesta degli enti organizzatori nonche' delle associazioni che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'art. 103, comma 2, lettera b);

c) redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame di cui alla lettera b), articolato su base territoriale provinciale o di area metropolitana. L'elenco reca l'indicazione della data di conseguimento dell'idoneita', l'eventuale appartenenza alle associazioni o possesso della qualifica di guardia venatoria di cui rispettivamente all'art. 101, comma 2, lettere b) e c);

d) istituisce e gestisce il registro delle GAV, sulla scorta della articolazione di cui alla lettera c);

e) provvede a nominare le GAV, ai sensi dell'art. 103, comma 5, e ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status.

2. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, con deliberazione da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare:

a) i contenuti minimi del regolamento di servizio delle GAV, anche mediante l'approvazione di uno schema tipo, nonche' le linee guida per la formulazione dei programmi di attivita' delle GAV;

b) le materie oggetto dei corsi di qualificazione e di riqualificazione e degli esami di cui al comma 1, lettere a) e b);

c) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'art. 103, comma 2, lettera b);

d) i requisiti formativi o professionali necessari per l'ammissione alla frequenza dei corsi di riqualificazione;

e) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo delle GAV;

f) i criteri per la composizione della commissione d'esame per l'acquisizione dell'idoneita' alla nomina di GAV;

g) i criteri per la costituzione del tavolo di coordinamento di cui al comma 3.

3. Per assicurare l'uniformita' nell'espletamento delle funzioni di GAV ed il raccordo operativo nel territorio regionale e' istituito un tavolo di coordinamento tecnico presieduto dal dirigente della struttura regionale competente, al quale partecipano rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 103, comma 1, e delle GAV.».

Art. 65

Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale.

Sostituzione dell'art. 103 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 103 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 103 (Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale). - 1. La Regione, gli enti parco regionali, gli enti gestori delle aree protette nazionali, la citta' metropolitana per le funzioni in materia di forestazione spettanti ai sensi dell'art. 5,

comma 8, della legge regionale 22/2015, i comuni e le unioni di comuni, di seguito denominati «soggetti organizzatori», ove intendano avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV.

2. I soggetti organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante:

a) richiesta alle strutture regionali competenti di nomina a GAV dei soggetti idonei di cui all'art. 102, comma 1, previamente indicati dagli enti organizzatori medesimi;

b) stipula di convenzioni con le associazioni di cui all'art. 102, comma 1, lettera b), per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di GAV, dell'attività di vigilanza ambientale, da attuarsi anche in collaborazione con la polizia locale e con i soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza, ai sensi degli articoli 56 e 92.

3. Gli enti di cui al comma 1 organizzano, anche in raggruppamenti territoriali, i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, assicurandone il coordinamento con la polizia locale e con gli altri soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92.

4. Le convenzioni di cui al comma 2, lettera b), specificano forme e modalità della collaborazione e possono prevedere l'erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dalle associazioni per l'organizzazione e l'impiego dei propri iscritti che abbiano conseguito la nomina a GAV.

5. La nomina a GAV è disposta dalla struttura regionale competente su designazione degli enti organizzatori, previa verifica della permanenza dei requisiti d'idoneità di cui all'art. 104. Tale nomina:

a) acquista efficacia dall'atto di inquadramento dell'ente organizzatore, nel caso dei soggetti di cui al comma 2, lettera a);

b) è subordinata alla preventiva stipula delle convenzioni di cui comma 2, lettera b);

c) decade automaticamente alla scadenza o al cessare degli effetti degli atti di cui alle lettere a) e b).».

Art. 66

Compiti dei soggetti organizzatori. Inserimento dell'art. 103-bis nella legge regionale 30/2015

1. Dopo l'art. 103 della legge regionale 30/2015 è inserito il seguente:

«Art. 103-bis (Compiti dei soggetti organizzatori). - 1. In coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'art. 102, i soggetti che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale provvedono altresì a:

a) trasmettere alla struttura regionale competente gli atti d'inquadramento e le convenzioni stipulate di cui all'art. 103, comma 2, lettera b);

b) formulare il programma di attività delle GAV e ad organizzare il relativo servizio;

c) approvare il regolamento di servizio delle GAV;

d) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza da parte delle GAV degli obblighi derivanti dal presente titolo e dal regolamento di servizio;

e) trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, dati ed informazioni sull'utilizzo del personale volontario;

f) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni

sull'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera e);

g) comunicare alla Regione ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di GAV.

2. I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale, possono regolare tra loro, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attivita' delle GAV.».

Art. 67

Requisiti per la nomina a GAV.

Sostituzione dell'art. 104 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 104 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 104 (Requisiti per la nomina a GAV). - 1. Ai fini dell'ammissione agli esami per il conseguimento della idoneita' alla nomina a GAV gli aspiranti presentano domanda alla struttura regionale competente dichiarando sotto la propria responsabilita':

a) di godere dei diritti civili e politici;

b) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalita' di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attivita' faunistico-venatoria e ittica.

2. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 e' immediatamente comunicata dai soggetti organizzatori alla struttura regionale competente alla tenuta del registro delle GAV e comporta la decadenza dalla nomina a GAV e la cancellazione dall'elenco degli idonei.

3. Ai fini della corretta tenuta dell'elenco degli idonei e del registro delle GAV, le associazioni di cui all'art. 101, comma 2, lettera b), comunicano alla Regione la perdita della qualifica di associato da parte, rispettivamente, dell'idoneo o della GAV.».

Art. 68

Compiti e doveri delle GAV.

Sostituzione dell'art. 105 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 105 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 105 (Compiti e doveri delle GAV). - 1. Le GAV operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, contenute nella presente legge e nelle altre leggi dell'ordinamento regionale che attengono alle predette materie. In particolare le GAV svolgono compiti di:

a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette di cui all'art. 2 e al sistema regionale della biodiversita' di cui all'art. 5;

b) vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonche' mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorita' competenti;

c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;

d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;

e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da GAV dotate di specifica esperienza speleologica, o subacquea attestata da qualificati organismi del settore.

3. Le GAV:

a) operano nell'ambito territoriale indicato nell'atto di nomina, in conformità a quanto previsto nel medesimo atto di nomina e nelle convenzioni di cui all'art. 103, comma 2, lettera b);

b) sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1;

c) esercitano i poteri di accertamento di cui alla legge regionale 81/2000;

d) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).

5. Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a:

a) rispettare il regolamento di servizio di cui all'art. 103-bis, comma 1, lettera c);

b) assicurare lo svolgimento del numero minimo di ore di servizio stabilito dal regolamento di cui all'art. 103-bis, comma 1, lettera c);

c) attenersi nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, alle indicazioni operative dell'ente che organizza il servizio;

d) cooperare con i soggetti preposti alla sorveglianza ai sensi degli articoli 56 e 92 che operano nel territorio assegnato;

e) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia;

f) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;

g) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività ai soggetti competenti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92;

h) usare con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione;

i) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'art. 102, comma 1, lettera a).

6. Nell'arco della stessa giornata, l'attività di GAV è incompatibile con lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria, fatto salvo quanto previsto al comma 7. Alle GAV è vietata, inoltre, la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale, limitatamente alle giornate in cui espletano il loro servizio. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'art. 37 della legge regionale 3/1994.

7. In relazione a particolari esigenze di presidio del territorio, l'atto di nomina di cui all'art. 104, comma 1, può autorizzare, durante il servizio giornaliero di GAV e limitatamente all'ambito territoriale assegnato, lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria e l'esercizio dei connessi poteri a condizione che:

a) il volontario possieda i requisiti e la qualifica previste dalle normative di riferimento per lo svolgimento delle ulteriori attività di vigilanza;

b) le attività di cui alla lettera a) e le relative modalità di

esercizio siano coerenti con il servizio di GAV e non ne precludano il regolare espletamento in conformita' al regolamento di cui all'art. 103-bis, comma 1, lettera c).».

Art. 69

Sospensione e revoca della nomina a GAV.
Sostituzione dell'art. 106 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 106 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 106 (Sospensione e revoca della nomina a GAV). - 1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle GAV di cui all'art. 105, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92.

2. Qualora i soggetti organizzatori riscontrino irregolarita' o violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con la GAV, propongono alla struttura regionale competente la sospensione dall'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi.

3. La struttura regionale competente, accertata la regolarita' del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della GAV dall'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi.

4. In caso di persistente ed accertata inattivita' non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato la sospensione dell'attivita' per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, la struttura regionale competente, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l'interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della GAV dal registro.».

Art. 70

Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti dei parchi regionali. Modifiche all'art. 108 della legge regionale 30/2015.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 108 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente:

«b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all'art. 27, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;».

Art. 71

Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali. Modifiche all'art. 109 della legge regionale 30/2015.

1. Il comma 1 dell'art. 109 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«1. La Regione provvede entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1° agosto 2016, n. 48, all'adozione dei regolamenti delle riserve naturali regionali ai sensi degli articoli 49 e 50.

2. Al comma 2 dell'art. 109 della legge regionale 30/2015 le parole: «all'adeguamento di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1,».

Art. 72

Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti.

Disposizioni transitorie per i piani di gestione. Sostituzione dell'art. 110 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 110 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 110 (Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione). - 1. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e loro varianti, di programmazione e dei regolamenti delle aree protette avviati ma non ancora adottati alla data di entrata in vigore della legge regionale 48/2016, proseguono, ove compatibili, secondo le disposizioni della presente legge.

2. I procedimenti di approvazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 48/2016 si concludono secondo le procedure disciplinate dall'art. 77.

3. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e loro varianti, di programmazione e dei regolamenti dei parchi regionali adottati, ma non ancora approvati, alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono entro venti mesi decorrenti da tale data, secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti.

4. I regolamenti delle riserve naturali adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 48/2016, sono conclusi dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 50.

5. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione degli atti di cui al comma 3, gli enti parco provvedono all'invio degli atti di cui all'art. 108, comma 1, lettere b) e c).».

Art. 73

Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'approvazione del piano integrato per il parco delle Alpi Apuane e del relativo regolamento. Modifiche all'art. 111 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 111 della legge regionale 30/2015 le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Art. 74

Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti parco regionali e delle province. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualita' della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco. Modifiche all'art. 112 della legge regionale 30/2015.

1. La rubrica dell'art. 112 della legge regionale 30/2015 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi concernenti le aree protette. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualita' della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco».

2. Al comma 1 dell'art. 112 della legge regionale 30/2015 le parole: «secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 49/1995, legge regionale 24/1994 e legge regionale 65/1997 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti.».

3. Il comma 2 dell'art. 112 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«2. I procedimenti amministrativi relativi alle riserve naturali regionali in corso all'entrata in vigore della presente legge si concludono con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento dell'avvio dei medesimi procedimenti.».

Art. 75

Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della legge regionale 49/1995. Sostituzione dell'art. 113 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 113 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 113 (Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della legge regionale 49/1995). - 1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti anche gli enti locali e gli enti parco regionali interessati, sottopone a verifica i parchi provinciali e le aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) istituite ai sensi della legge regionale 49/1995, valutando esclusivamente la loro ascrivibilita' ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6.

2. In esito alla verifica di cui al comma 1:

a) il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua i territori dei parchi provinciali e le ANPIL, o porzioni di esse, da proporre quali SIC o ZPS, ai sensi dell'art. 73;

b) la Giunta regionale individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove riserve regionali, anche sulla base delle proposte delle province e della citta' metropolitana formulate d'intesa con i comuni;

c) gli enti parco regionali, anche d'intesa con le province ed i comuni interessati, propongono al Consiglio regionale l'inclusione dei parchi provinciali e delle ANPIL ecologicamente connesse nel territorio tutelato di competenza.

3. I territori dei parchi provinciali e le ANPIL che all'esito della valutazione di cui al comma 1, non presentino i requisiti per essere inseriti nel sistema regionale delle aree protette o nel sistema regionale della biodiversita' sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e possono ricevere specifica tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

4. Fino all'approvazione degli atti che concludono i procedimenti avviati ai sensi del comma 2, restano fermi le ANPIL ed i parchi provinciali istituiti ai sensi della legge regionale 49/1995, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa legge regionale 49/1995.

5. Fino alla scadenza del termine previsto al comma 1, ai parchi provinciali e alle ANPIL continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla legge regionale 49/1995. Decorso tale termine senza che sia stata promossa la procedura di verifica, le aree interessate possono ricevere tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

6. Le aree individuate ai sensi dei commi 3 e 5 sono espunte dallo stato di consistenza del patrimonio naturalistico definito ai sensi dell'art. 12.».

Art. 76

Disposizioni transitorie sulla vigenza degli allegati della legge regionale 56/2000. Modifiche all'art. 115 della legge regionale 30/2015.

1. Nella rubrica dell'art. 115 della legge regionale 30/2015 la parola: «validita'» e' sostituita dalla seguente: «vigenza».

Art. 77

Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale. Modifiche all'art. 116 della legge regionale 30/2015.

1. Il comma 1 dell'art. 116 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, anche di concerto con gli enti locali interessati, sottopone a verifica i siti di interesse regionale individuati dall'allegato D della legge regionale 56/2000, valutando la loro ascrivibilita' ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della presente legge e predispone la relativa proposta di deliberazione da inviare al Consiglio regionale per l'approvazione.».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 116 e' sostituita dalla seguente:

«b) la Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della citta' metropolitana formulate d'intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove aree protette con riferimento ai siti di interesse regionale;».

Art. 78

Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza. Modifiche all'art. 118 della legge regionale 30/2015.

1. Il comma 1 dell'art. 118 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le disposizioni relative al trasferimento della titolarita' delle funzioni contenute nella legge regionale 22/2015, i procedimenti di valutazione di incidenza, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di entrata in vigore dell'art. 57 della legge n. 221/2015, sono completati dagli enti competenti al momento dell'avvio del procedimento e secondo le disposizioni vigenti a tale momento.».

Art. 79

Disposizioni transitorie per la verifica dei geotopi.
Modifiche all'art. 119 della legge regionale 30/2015

1. Il comma 2 dell'art. 119 della legge regionale 30/2015 sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della citta' metropolitana formulate d'intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove riserve naturali regionali o l'inserimento nell'elenco dei geositi.».

Art. 80

Disposizioni transitorie.
Sostituzione dell'art. 121 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 121 della legge regionale 30/2015 e' sostituito dal seguente:

«Art. 121 (Disposizioni transitorie). - 1. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui all'art. 102, comma 2, restano in vigore la deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 1998, n. 331 (Approvazione norme attuative della legge regionale 7/98 «Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale») e la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 1998, n. 613 (legge regionale n. 7/1998 - Approvazione modelli tesserino di riconoscimento e distintivo della guardie ambientali volontarie).

2. I procedimenti amministrativi per la nomina a GAV in corso al 31

dicembre 2015 proseguono secondo le disposizioni dell'art. 10, comma 3 della legge regionale 22/2015. Sono fatte salve le idoneità acquisite e gli elenchi provinciali delle GAV approvati fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 48/2016. Gli elenchi sono resi disponibili dalle province alla struttura regionale competente ai fini della tenuta dell'elenco degli idonei e del registro delle GAV di cui all'art. 102, comma 1, lettere c) ed e).

3. Le GAV che abbiano conseguito la nomina sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 48/2016 esercitano le proprie funzioni secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al titolo V.».

Art. 81

Oneri istruttori.

Sostituzione dell'art. 123 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 123 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 123 (Oneri istruttori). - 1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori relativi:

a) ai procedimenti di valutazioni d'incidenza di piani programmi o di singoli progetti ed interventi;

b) ai procedimenti per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati connessi alla gestione delle aree protette o dei siti della Rete Natura 2000 nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora.

2. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera a), è determinata nella misura non superiore allo 0,2 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano o programma o progetto, risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata al piano o programma o al progetto. Per i piani, i programmi i progetti ed interventi soggetti alle procedure di VIA o a VAS, l'importo degli oneri di cui al presente comma è computato nell'ammontare complessivo delle spese istruttorie connesse alle medesime procedure e comunque non oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente per tali spese.

3. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura non inferiore a 40,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenuto conto della complessità istruttoria valutata anche in relazione:

a) alla tipologia del titolo da rilasciare e dell'istanza;

b) alla complessità del progetto, intervento o attività da autorizzare;

c) alle caratteristiche naturalistiche della zona di localizzazione del progetto, intervento o attività di cui alla lettera b).

4. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.

5. Le entrate derivanti dagli oneri a copertura delle attività istruttorie di competenza regionale sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» titolo 3 «entrate extratributarie» del bilancio regionale.».

Art. 82

Modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali. Inserimento dell'art. 123-bis nella legge regionale 30/2015.

1. Dopo l'art. 123 della legge regionale 30/2015 e' inserito il seguente:

«Art. 123-bis (Modalita' di inoltro dell' istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attivita' produttive, edilizie ed agricolo-forestali). - 1. L'istanza di nulla osta e lo studio di incidenza relativo ad interventi e progetti, non soggetti a verifica di assoggettabilita' o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono inoltrati all'autorita' competente per il tramite:

a) dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 40/2009, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e dell'art. 132, comma 2 della legge regionale 65/2014;

b) dello sportello unico per l'edilizia (SUE) ai sensi dell'art. 132, comma 1, della legge regionale 65/2014;

c) delle unioni di comuni per gli interventi disciplinati dalla legge regionale 39/2000 e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) ec), ciascuno per la rispettiva competenza, trasmettono immediatamente e in modalita' telematica, l'istanza di nulla osta e lo studio d'incidenza alla autorita' competente verificandone, in accordo con quest'ultima, la correttezza formale entro trenta giorni dal loro ricevimento. Decorso inutilmente tale termine l'istanza per il rilascio del nulla osta e lo studio d'incidenza si intendono correttamente presentati.

3. Qualora l'autorita' competente rilevi l'incompletezza della documentazione presentata, ne da' tempestiva comunicazione in modalita' telematica ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), b) e c), precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.».

Art. 83 Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale 24/1994, alla legge regionale 65/1997, alla legge regionale 24/2000 ed alla legge regionale 10/2010):

- a) la lettera b) del comma 6 dell'art. 22;
- b) la lettera l) del comma 2 dell'art. 26;
- c) l'art. 47;
- d) il comma 2 dell'art. 50;
- e) il comma 4 dell'art. 50;
- f) l'art. 51;
- g) la sezione IV del capo III del titolo II;
- h) l'art. 54;
- i) il comma 5 dell'art. 87;
- l) il comma 7 dell'art. 87;
- m) l'art. 107;
- n) il comma 3 dell'art. 109.

Art. 84 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° agosto 2016

La Vicepresidente: Barni

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2016.

(Omissis).